



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica

Servizio 6 - Affari legali, contenzioso, ufficio consultivo
e segreteria del Consiglio regionale urbanistica
(C.R.U.)

Tel. 091.7077297 - fax 091.7077813
Via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.: tel. 091.7077846 - 091.7077994
fax 091.7077096
urp.urbanistica@regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 25516 del 05 DIC. 2013

OGGETTO: Comune di ERICE. Quesito. Art.15 l.r. n.78/76. Art.20 l.r. n.71/78. Ammissibilità installazione di un impianto tecnologico di cogenerazione all'interno della fascia costiera dei 150 m. dalla battigia del mare.

Al Settore VI – Urbanistica
del Comune di
ERICE (TP)

e, p.c. Al Sindaco del Comune di
ERICE (TP)

Con nota di prot. n.26107 del 24/07/2013 e successivo sollecito di prot. n.33311 del 25/09/2013 è stato chiesto il parere di questo Dipartimento in ordine "alla possibilità di realizzare impianti tecnologici a servizio di attività produttive (quali ad esempio una ex tonnara adibita a conservificio ittico) volti all'efficientamento energetico, qualora questi impianti tecnologici e le opere accessorie per il posizionamento ricadano nella fascia dei 150 m. dalla battigia". A tal riguardo è stato precisato che l'impianto tecnologico che si intende realizzare (a seguito di istanza della ditta "Nino Castiglione s.r.l." presentata al S.U.A.P. di codesto Comune) consta, sia di una unità elettrica, contenuta in un container metallico delle dimensioni pari a 9,15* 2,5*2,9, del peso di 14 T, che di una unità termica di generatore di vapore da ubicarsi all'interno del locale caldaia, già esistente, in sostituzione di un obsoleto generatore di vapore, ma che tuttavia non è prevista alcuna costruzione, tranne che una platea in calcestruzzo delle dimensioni pari a 14*6*0,3 su cui verranno poste le due unità strettamente associate tra di loro. E' stato precisato altresì che le perplessità poste da codesto Comune in ordine alla realizzazione dell'impianto in argomento riguardano la realizzazione di nuovi volumi in detta fascia di arretramento, in quanto l'art.15, comma 1, lett.a)

Responsabile procedimento _____ 1/
(se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso L, Piano 1°, Stanza 13 - tel. 091. 7077297 - e-mail daniela.grifo@regione.sicilia.it

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

della l.r. n.78/76 nulla prescrive circa la realizzazione di volumi tecnici. A tal fine sono stati allegati taluni atti riguardanti il progetto dell'impianto in argomento.

Con successiva nota di prot. n.39736 del 5/11/2013 codesto Comune ha trasmesso ulteriori chiarimenti ed elementi di giudizio depositati dalla ditta Castiglione, "*affinchè se ne tenga conto nell'ambito del parere richiesto*". Detti chiarimenti hanno evidenziato che: "nessuna alterazione dei luoghi sarà prodotta ... e pertanto nessuna platea verrà realizzata per la posa dell'unità elettrica"; b) "*che detta unità consiste in un container metallico che è esso stesso parte integrante dell'impianto e non da intendersi quale involucro aggiuntivo*"; c) "*che non risultano praticabili ulteriori ubicazioni all'interno di volumi esistenti*".

In merito a quanto richiesto si ricorda che questo Dipartimento esprime il proprio parere allorché le problematiche poste riguardino aspetti generali attinenti l'applicazione di norme in materia urbanistico-edilizia; ciò in quanto l'attività consultiva di questo Dipartimento ha una funzione di supporto alle amministrazioni locali in merito agli aspetti generali e non ai casi particolari, per l'adozione degli adempimenti da emettere, la cui soluzione appartiene alla esclusiva competenza dell'ente richiedente (vedasi a riguardo la propria circolare n. 2/DRU/2012 del 14/5/2012, reperibile sul sito istituzionale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it).

Riguardo alla problematica posta non si è a conoscenza di pronunce giurisprudenziali, tuttavia si ritiene di poter fornire alcuni elementi utili alla disamina della normativa sopra citata e, pertanto, con riguardo agli aspetti generali riferiti alla materia urbanistica occorre evidenziare che l'art.15, comma 1, lett. a) della l.r. n.78/76 così dispone: "*le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati*".

A tal riguardo va considerato che il concetto di "*ristrutturazione degli edifici esistenti*" alla data di entrata in vigore della l.r. n.78/76 non era stato definito, ma che successivamente il legislatore regionale lo ha di fatto definito con l'art. 20, comma 1, lett.d) della l.r. n.71/78, in aderenza a quanto già previsto in ambito statale dall'art.31 della legge n.457/78.

Va altresì considerato che l'art.1 della citata l.r. n.71/78 dispone che "*la legislazione regionale in materia urbanistica si applica con le modifiche e le integrazioni della presente legge*", di conseguenza sembrerebbe che la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti dall'art.20 citato, possa ritenersi estensibile anche alle ristrutturazioni degli edifici previste dall'art.15 in argomento, senza che, tuttavia, detti interventi comportino "*alterazione dei volumi già realizzati*".

Nello specifico va rammentato che il citato art.20, comma 1, lett. d) definisce gli "*interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti*".

Da quanto precede, si deduce che all'interno del concetto di ristrutturazione ex art.20 possano rientrare quegli interventi che comprendono anche "*l'inserimento di nuovi ... impianti*", intendendo questi ultimi quelli prettamente tecnologici.

Con riferimento al quesito posto sembrerebbe, di conseguenza, che la realizzazione di impianti tecnologici all'interno della fascia dei 150 mt dalla battigia ex art.15 della l.r. n.78/76, secondo quanto precedentemente dedotto, possa rientrare in quel concetto di ristrutturazione degli edifici consentito dalla norma citata. Inoltre l'allocazione dell'impianto, per come si evince dalla planimetria allegata, non sembrerebbe pregiudicare la diretta fruizione del mare voluta dal legislatore regionale, rispetto alla situazione esistente determinata dalla presenza piuttosto rilevante dell'opificio ittico conserviero.

Peraltro, per come precisato nelle note a riscontro, la collocazione di detti impianti tecnologici, finalizzati ad un "*efficientamento energetico, con abbattimento delle emissioni in atmosfera di quantità significative di inquinanti*", non prevederebbe nuove costruzioni, e, di

2/

Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)


Plesso L, Piano 1°, Stanza 13 - tel. 091. 7077297 - e-mail daniela.grifo@regione.sicilia.it

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

conseguenza, non si procederebbe a quella "alterazione dei volumi già realizzati" di cui al già citato art.15.

Infine, essendo il volume del container metallico, così come precisato, "esso stesso parte integrante dell'impianto e non da intendersi quale involucro aggiuntivo a protezione di impianti posti all'interno", non sembrerebbe che lo stesso possa essere considerato volume edilizio, non consentito dalla norma in argomento, bensì la sua realizzazione risulterebbe finalizzata a migliorare la funzionalità della costruzione esistente e la salubrità dell'ambiente circostante.

**Il Dirigente Responsabile del Servizio
(Arch. Daniela Grifo)**



**Visto:
Il Dirigente Generale dell'Urbanistica
(Dott. Gaetano Gullo)**